

6.7. Fisco e tributi: detrazioni fiscali e IVA agevolata



FISCO: CHE CONFUSIONE!

Comprendere tutti gli aspetti relativi alle agevolazioni fiscali e tributarie cui hanno diritto le persone con disabilità, appare, a volte, un'impresa. E spesso, con tutti quei termini tecnici di cui abbondano le normative, sembra che si vogliano complicare ancora di più le cose. Per orientarsi bene, insomma, è utile conoscere il significato di alcuni fra i termini più ricorrenti. Ecco, allora, un piccolo glossarietto, con qualche semplice esempio.

L'IMPOSTA...

È una parte della ricchezza di un privato (sia un singolo, un'azienda o una società) che lo Stato (o gli Enti locali o pubblici) preleva – con modalità omogenee – a chiunque sia titolare di reddito. Il "reddito", da parte sua, non coincide affatto con il "patrimonio": un risarcimento danni che si è riscosso, ad esempio, non può certo costituire reddito. Per ogni imposta, infine, ci sono tre elementi: il **soggetto** (cioè chi paga); l'**oggetto** (cioè su cosa si paga); l'**aliquota** (cioè l'ammontare, in valori solitamente percentuali, della somma che va pagata)

... "DIRETTA"

Imposta "diretta" è quella che *colpisce direttamente la ricchezza*, cioè quando questa esiste già come bene (es. il patrimonio) o quando viene prodotta con un servizio o una prestazione (es. il reddito). L'esempio più noto di imposta diretta è l'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), cioè quella che si versa annualmente in occasione della denuncia dei redditi, o che viene prelevata direttamente alla fonte (es. quando viene ritirato lo stipendio)

e... "INDIRETTA"

È quella, invece, che *colpisce indirettamente la ricchezza*, nel momento in cui questa viene trasferita (es. la vendita di un bene) o viene consumata (es. la fruizione di un servizio o di una prestazione). Esempi di imposte indirette, sono: l'IVA, le imposte di fabbricazione, le imposte su giochi, lotterie, tabacchi, ecc.

LA TASSA

Anche se nell'uso comune i due termini spesso coincidono, formalmente la tassa è un'altra cosa, rispetto all'imposta. È definita tassa, infatti, quella somma che il cittadino deve pagare allo Stato, o a Enti pubblici o locali, per poter accedere a determinati servizi. Gli esempi più noti sono quelli delle tasse amministrative o giudiziarie.

AGEVOLAZIONI

La normativa fiscale prevede alcune "agevolazioni" (potremmo chiamarli "sconti"), da applicarsi all'atto della riscossione delle imposte dirette, indirette e delle concessioni governative. Tali agevolazioni derivano dalla particolarità dell'oggetto dell'imposta (es. un ausilio, un servizio di assistenza, ecc.), oppure dalla particolarità del soggetto che dovrebbe versare tale imposta (ad es. un'associazione ONLUS, un disabile, ecc.). Le

agevolazioni, infine, incidono sulla fonte (o aliquota) dell'imposta: ad es. l'IVA al 4%, o l'esenzione della tassa automobilistica.

MA QUALI SONO, LE AGEVOLAZIONI PER IL DISABILE?

In estrema sintesi, le agevolazioni per le persone con disabilità (e i loro familiari) sono previste, di volta in volta, dalle normative che riguardano IVA, IRPEF, tasse di concessione governativa e tasse automobilistiche.

- **LE DETRAZIONI FISCALI**

Ancora due concetti da chiarire, infine, in relazione a ciò che è possibile "risparmiare" rispetto alla denuncia dei redditi. In sede di denuncia annuale dei redditi è infatti possibile far valere alcune spese sostenute, e riconosciute dallo Stato come peculiari, applicando due diversi strumenti:

a) la **detraibilità**:

Le spese sostenute si detraggono **dall'imposta lorda** che si deve allo Stato; questa sottrazione è effettuata **in percentuale**; ad esempio, le spese sanitarie sostenute nel 1998 possono essere detratte in ragione del 19%. Il meccanismo è, quindi, il seguente: se si è sostenuta una spesa (ammessa alla detrazione) di Euro 1.000,00, si potranno detrarre dall'imposta che si deve allo Stato Euro 190,00. Le spese ammesse alla detrazione sono indicate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi e dalle istruzioni per la compilazione dei Modelli 730 e Unico.

b) la **deducibilità**

E' ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un portatore di handicap) e consente di sottrarre le relative spese, sostenute e documentate, dal reddito complessivo. Es.: supponendo quindi che il reddito complessivo sia di 12.000,00 Euro, e la spesa deducibile di 2.000,00, il calcolo dell'imposta dovuta sarà effettuato sui 10.000,00 Euro.

- **L'IVA AGEVOLATA AL 4%**

Per le seguenti spese sono previste delle agevolazioni:

Ausili e protesi quali:

- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche);
- oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili);
- oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione;
- i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- protesi e ausili inerenti a menomazioni funzionali permanenti.

Per quanto riguarda l'accesso a tale agevolazione si ritiene debba essere condizionato da una specifica **prescrizione autorizzativa** di un medico specialista dell'Azienda ALS nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente.

Ausili informatici

Vedi capitolo successivo.

Eliminazione delle barriere architettoniche

- a) La normativa sull'IVA prevede che si applichi **un'aliquota agevolata** al 4% "le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche". Questo significa che possono godere di questo beneficio solo le **spese di manodopera** degli interventi specificamente volti all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Sono pertanto esclusi dall'agevolazione il materiale e i prodotti finiti impiegati per la realizzazione di dette opere. Un esempio: un servizio igienico viene ristrutturato per renderlo accessibile a una persona in carrozzina. Sulle spese di manodopera e di progettazione si applica l'aliquota IVA al 4%, sulle spese di acquisto del materiale (piastrelle, sanitari, vasca ecc.) si applica l'IVA al 20%.

La normativa, **non limita il beneficio** ai soli disabili o ai loro familiari, ma rende possibile l'accesso al beneficio anche ad altri soggetti (es. un condominio, una fabbrica, un ente locale). La condizione che le opere in questione siano effettivamente finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche deve risultare dal contratto o dalla relativa **fattura**. Nella fattura va citato il **DPR 26 ottobre 1972 n. 633, punto 41 ter della tabella A - parte II.**

Va ricordato che "i **servoscala** e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche" per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie possono fruire dell'IVA agevolata. In questo caso, tuttavia, l'agevolazione è applicabile solo nel caso siano i disabili o i loro familiari ad acquistare direttamente il prodotto.

- b) La Legge Finanziaria ha prorogato fino al 2005 l'agevolazione prevista dalla Finanziaria 2000, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia eseguite su fabbricati destinati ad uso esclusivamente abitativo privato. L'IVA al 10% si applica anche ad **alcune forniture** di beni effettuate nell'ambito degli interventi di recupero edilizio che abbiamo elencato sopra. A questo proposito un decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999, ha precisato che l'IVA agevolata si applica solo per i seguenti prodotti, definiti "**beni significativi**": ascensori e montacarichi, infissi interni ed esterni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.

A complicare tale agevolazione, interviene però un meccanismo in base al quale bisogna considerare l'**incidenza dei beni finiti** sull'intero importo della fornitura (aggiungendo cioè l'installazione, la manodopera, il trasporto ecc.): se i beni significativi incidono per meno della metà sul costo dell'opera, si applica l'IVA al 10% sull'intero importo della fornitura, se, viceversa, i beni significativi incidono per più del 50% sul costo complessivo della fornitura, l'IVA agevolata si applica solo su una parte dell'importo finale che si determina con un contorto meccanismo di calcolo (per chi vuole esercitarsi: l'IVA agevolata si applica sugli oneri derivanti dalla manodopera, aumentati della differenza fra importo complessivo della fornitura e valore dei beni significativi).